

N. R.G. 5718/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5718/2015** promossa da:

PALA RITA, PALA ANGELICA, PALA SORAIA E STELLINI ROBERTA,
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI PALA CLAUDIO, con il patrocinio dell'avv. FRANCHI
GIOVANNI e dell'avv. SPADONI GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA VIA ZANCHINI, N.
31, FORLI' presso il difensore avv. SPADONI GIANNI

ATTORI

contro

CONSORZIO ARCHIMEDE SOC. COOP (C.F. 02322480407), con il patrocinio dell'avv.
MARABINI GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI, N. 51, 47121 FORLI'
presso il difensore avv. MARABINI GIULIO

CONVENUTO

e

A.U.S.L DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. CANEPA,
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI, N. 28, 47122 FORLI' presso il difensore avv.
CANEPA ENRICO

TERZO CHIAMATO

e

REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062590379), con il patrocinio dell'avv. RUSSO
VALENTINI MARIA ROSARIA e dell'avv. BONATTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA
MARCONI, N. 34, SCALA A, 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. RUSSO VALENTINI
MARIA ROSARIA

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come all'udienza del 16 ottobre 2019 ed in particolare, parte opponente
come da foglio di precisazione delle conclusioni che deposita all'udienza, parte opposta come da foglio
di precisazione delle conclusioni già depositato all'udienza del 14.02.2019, parte terza chiamata come



da foglio di precisazione delle conclusioni già telematicamente depositato in data 12.02.2019 e parte intervenuta come da atto di intervento depositato in data 12.09.2019.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, Pala Rita e Pala Claudio, rappresentato dall'amministratore di sostegno Stellini Roberta, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1877/2015, con il quale il Tribunale di Forlì, su ricorso di Consorzio Archimede Soc. Coop. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale), ingiungeva il pagamento della somma complessiva di euro 9.487,32, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rette per il ricovero presso la Casa di Riposo "*Paolo e Giselda Orsi Mangelli*" di Pala Claudio, maturate dal febbraio 2015 alla data di proposizione della domanda monitoria, in forza del contratto datato 5.09.2012 con cui Pala Claudio e la figlia Pala Rita si sono obbligati al pagamento dei relativi oneri economici.

Nel merito, parte opponente deduceva a) che Pala Claudio, malato di *Alzheimer* e invalido al 100%, dunque, bisognoso di cure, era ricoverato dal febbraio 2012 presso la predetta Casa di Risposo; b) che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a far data dalla pronuncia n. 4558 del 22.03.2012, proprio avente ad oggetto il caso di un malato di *Alzheimer*, è nel senso di tutelare massimamente il diritto alla salute ponendo a carico del servizio sanitario nazionale i costi di cura e per prestazioni sanitarie, comprese quelle assistenziali nel caso in cui queste ultime siano strettamente correlate e dunque inscindibili rispetto alle prime; c) che, pertanto, il contratto con cui il malato e la figlia dello stesso hanno assunto l'obbligazione di pagamento della retta di ricovero è nullo *ex art.* 1418 c.c. per contrarietà alle norme imperative ed in ogni caso privo di causa; d) che, comunque, nel caso di specie, a Pala Claudio sono state fornite prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, per cui incombe sulla A.U.S.L. e sulla Regione il costo di tali prestazioni; e) che, parimenti, non dovute sono le somme pagate in precedenza da parte del malato/utente, che dunque il Consorzio Archimede dovrà restituire o che per esso dovranno essere restituite dalla Regione Emilia Romagna e dalla A.U.S.L..

Pertanto, parte opponente domandava la declaratoria di nullità per mancanza di causa o per contrarietà alla norme imperative del contratto con cui Pala Rita e Pala Claudio si sono obbligati al pagamento della retta giornaliera di ricovero, l'accertamento di nulla dovere al Consorzio Archimede, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e l'accertamento e la condanna di Consorzio Archimede alla restituzione delle rette già pagate per la somma di euro 45.185,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Consorzio Archimede Soc. Coop., che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario, in primo luogo, ricostruendo la vicenda che ha coinvolto le odierne parti processuali. Parte opposta, in sintesi, metteva in luce l'ambito normativo anche successivo a quello preso in esame dalla sentenza citata da parte opponente, nonché deduceva che il ricovero di Pala Claudio è avvenuto nel 2012 e, dunque, sotto la vigenza della normativa del 2001 in materia di prestazioni sanitarie e di livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa da parte dell'utente. Dava atto che la somma maturata nelle more del giudizio per le prestazioni erogate ammontava ad euro 19.728,24 e deduceva la validità del contratto di ospedalità stipulato con il malato/utente; nonché formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Azienda U.S.L. della Romagna e del Comune di Forlì, nel rispetto dei termini e con le modalità di cui all'art. 269 c.p.c., domandando l'accertamento dell'eventuale obbligazione restitutoria in capo a questi ultimi e la loro conseguente condanna in solido.

Parte opposta, preliminarmente, domandava la concessione di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale la condanna di parte opponente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 19.728,24 maturata successivamente all'introduzione della fase monitoria; con vittoria di spese.



All'udienza del 11.05.2016, il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso di Pala Claudio.

Con ricorso in riassunzione del 9.09.2016, Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, amministratore di sostegno di Pala Claudio convenivano in riassunzione Consorzio Archimede e il giudice fissava udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 22.03.2017, parte opposta insisteva nella richiesta di chiamata in causa di terzo A.U.S.L. e Comune di Forlì, nonché nell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto; il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione, attesa la contestazione sull'effettivo debitore e autorizzava la chiamata in causa di A.U.S.L. di Forlì.

Con comparsa di costituzione depositata in data 22.08.2017, si costituiva in giudizio A.U.S.L. della Romagna (di seguito anche solo A.U.S.L.), che contestava le deduzioni avversarie e ricostruiva la normativa nazionale e regionale in materia, sostenendo la necessaria compartecipazione al 50% tra servizio sanitario nazionale, ora regionale, e malato/utente; per cui la somma richiesta dal Consorzio Archimede, corrispondendo alla somma delle quote giornaliere corrisposte per le sole prestazioni socio – assistenziali, non è coperta dal fondo sanitario regionale e, dunque, non può essere oggetto di rimborso.

Con ordinanza del 26.10.2017, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rilevava di essersi già pronunciato sulla richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti provvedevano a depositare.

Con ordinanza del 16.05.2018, a scioglimento della riserva assunta, il giudice, ritenuta l'istruttoria superflua e la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 14.02.2019, che per esigenze del ruolo veniva poi differita.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

Con atto di intervento *ex art.* 105, comma 2, c.p.c. depositato in data 12.09.2019, si costituiva in giudizio la Regione Emilia Romagna, la quale aderiva alla posizione della A.U.S.L. della Romagna, evidenziando l'infondatezza tanto le domande attoree quanto quella subordinata di manleva svolta dal Consorzio Archimede nei confronti di A.U.S.L. per le ragioni meglio esposte nel proprio atto di intervento.

All'udienza del 16.10.2019, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

L'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate negli atti offerti in comunicazione e non sono state specificamente contestate dalle parti, costituendo, pertanto, circostanze pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..

Il presente giudizio trae origine dal contratto di ospitalità, assistenza e ricovero del 5.09.2012 stipulato tra Consorzio Archimede, concessionario della Casa di Riposo "Paolo e Giselda Orsi Mangelli", e Pala Claudio e la figlia Pala Rita, con cui quest'ultimi si sono obbligati al pagamento della retta giornaliera per il soggiorno del padre (cfr. doc. n. 1 monitorio). Pala Claudio, infatti, è stato ricoverato presso la predetta struttura sanitario-assistenziale a far data dal febbraio 2012 (cfr. doc. n. 8 parte opponente) fino alla data del decesso nell'anno 2016, in quanto affetto dal morbo di *Alzheimer*, invalido ed altresì affetto da declino cognitivo severo con disturbi del comportamento in demenza degenerativa, come da documentazione in atti (cfr. doc. n. 7 parte opponente).

Oggetto del presente giudizio è, dunque, la pretesa creditoria del Consorzio Archimede in relazione alle rette di ricovero insolute e maturate dal febbraio 2015 alla data del decesso del malato/utente, per un ammontare pari ad euro 19.728,24, di cui euro 9.487,32 già oggetto decreto ingiuntivo opposto (cfr.



doc. nn. da 5 a 10 monitorio), e di cui le restanti somme sono invece maturate nelle more del presente giudizio (cfr. doc. n. 5 parte opposta), dopo la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto ingiuntivo che determina la pendenza della lite.

Parte opponente sostanzialmente non contesta le predette somme, ad eccezione degli importi relativi a *“spese per l’acquisto di farmaci presso la Struttura Residenziale Paolo e Gisella Orsi Mangelli”*, limitandosi principalmente a dedurre la non debenza di tali somme da parte del malato/utente, in quanto totalmente a carico del servizio sanitario nazionale prima e regionale poi.

Proprio a tal proposito, passando all’analisi della questione in merito alla legittimazione passiva rispetto all’obbligazione di pagamento della retta di ricovero in caso di malato affetto da *Alzheimer* e/o demenza, nei casi di *“lungoassistenza semiresidenziali e residenziali”*, si rende quanto mai opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento e l’evoluzione della disciplina in materia socio-sanitaria.

In particolare, si rende doveroso ricordare il fondamento costituzionale del diritto alla salute *“come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”* ai sensi dell’art. 32 Cost., nonché la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione in materia di tutela della salute sancito dall’art. 117, comma 3, Cost., ricordando che in ogni caso ha competenza legislativa esclusiva lo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. con riferimento alla *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

Poi, scendendo nella gerarchia delle fonti a quelle primarie, si ricorda, per un verso, che la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere in condizioni di uguaglianza alle prestazioni sanitarie, ha espressamente previsto l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria da parte dello Stato (mediante legge o atti aventi forza di legge e, quindi, anche mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri) e che, per altro verso, la legge n. 730 del 1983, oltre a stabilire che gli enti locali e le Regioni possono avvalersi di tali enti per l’esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio assistenziale, ha previsto che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio – assistenziali.

Con particolare riferimento proprio al regime dell’assistenza socio-sanitaria nell’ambito del sistema sanitario pubblico, la normativa primaria, tra l’altro, ha avuto il compito proprio di determinare il punto di equilibrio tra la massima tutela del diritto alla salute dell’individuo e la salute pubblica quale interesse più in generale della collettività.

In quest’ottica, si ricorda che il d.P.C.M del 8.08.1985 ha fornito una prima definizione di attività sanitaria connessa a quella di tipo assistenziale, sancendo testualmente che *“le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziale di cui all’art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio - assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti”* e precisando, inoltre, che *“rientrano tra le attività socio - assistenziale di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all’art. 1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente: (...) alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l’intervento sanitario da quello socio - assistenziale, le regioni possono, nell’ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l’onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all’assistenza sociale in proporzione all’incidenza*



rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini”.

Successivamente, poi, il d.P.C.M. del 29.11.2001 ha individuato i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) nell’ambito di molteplici aree, tra cui anche quella relativa all’integrazione socio-sanitaria e, dunque, alla commistione spesso indistinguibile in concreto, tra componente sanitaria e componente sociale della prestazione erogata al malato/utente. In particolare, è stato previsto che *“per le (...) prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili (...) si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale”*. Ciò, ha determinato un nuovo principio, in base al quale, è stato disposto che il costo a carico del servizio sanitario regionale viene determinato in maniera forfettaria al 50% sulle complessive spese connesse a tali forme di assistenza, rimanendo la restante quota del 50% a carico del malato/utente.

La compartecipazione dell’utente ai costi per l’erogazione di servizi di lungoassistenza in favore di anziani non autosufficienti in strutture residenziali diventa, pertanto, la regola nei casi in cui la componente socio-assistenziale e la componente sanitaria prestata non siano concretamente distinguibili.

Ciò, peraltro, si è posto in piena continuità con la precedente e analoga previsione contenuta nel d.P.C.M. del 14.02.2001 rubricato *“atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*, che ha statuito ciò in punto di *“anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative”* proprio con riferimento all’attività di assistenza e di cura prestata nell’ambito di residenze sanitarie assistenziali.

Per completezza espositiva e al fine di ricostruire la globale intenzione del legislatore nel disciplinare la materia in oggetto, si rileva che anche il successivo d.P.C.M. del 12.01.2017 ha di fatto confermato la predetta linea di tendenza, confermando che le prestazioni professionali di tipo medico-sanitario sono poste a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che le condizioni di salute di Pala Claudio, meglio descritte nei documenti prodotti, siano riconducibili alla disciplina appena sintetizzata e, dunque, che la prestazione svolta a suo favore dal Consorzio Archimede durante il ricovero presso la Casa di Riposo sia sostanzialmente riconducibile alla nozione di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali, per un verso, propriamente sanitari volti alla cura o quantomeno alla stabilizzazione delle patologie di *Alzheimer* e di demenza da cui Pala Claudio era affetto e, per altro verso, sociali ed assistenziali connesse al ricovero del malato/utente.

Stante, dunque, la riconducibilità delle prestazioni ricevute da Pala Claudio negli anni di ricovero dal 2012 al 2016 alla disciplina normativa anzidetta in vigore a partire dal 2001, il servizio sanitario regionale deve farsi carico del 50% del costo complessivo della retta giornaliera, a titolo di quota forfettaria per le attività propriamente sanitarie prestate all’utente, restando il restante 50 % a carico del malato/utente.

A tal proposito, pertanto, non è condivisibile la ricostruzione fornita da parte opponente in termini di integrale sopportazione da parte del sistema sanitario regionale dei costi per la cura ed assistenza dei malati di *Alzheimer*. Del tutto inconferenti rispetto al caso di specie sono, infatti, i richiami giurisprudenziali compiuti dalla parte, in quanto i principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione prima del 2012 e poi nel 2016 (cfr. Cass. nn. 4558/2012 e 22776/2016), hanno ad oggetto, e dunque sono applicabili *ratione temporis*, a vicende occorse anteriormente all’anno 2001 sotto la vigenza del precedente d.P.C.M. del 8.08.1985. In ogni caso, si osserva altresì che da tali pronunce si evince che la gratuità delle prestazioni erogate all’utente non può essere affermata in astratto, richiedendo sempre una valutazione concreta sulla natura delle stesse e sull’effettiva inscindibilità delle prestazioni di natura sanitaria da quelle assistenziali.



Alla luce della documentazione offerta in comunicazione, quanto previsto dal successivo d.P.C.M. del 29.11.2001 è senza dubbio stato rispettato, nel caso di specie, in cui il Consorzio Archimede ha richiesto all'utente (oggi ai di lui eredi) unicamente la quota parte di retta di ricovero del malato relativa alle prestazioni assistenziali erogate a Pala Claudio.

Con specifico riguardo, poi, alla pretesa creditoria formulata nei confronti della figlia del malato/utente, Rita Pala, inoltre, è opportuno precisare che il contratto di spedalità, assistenza e ricovero del 5.09.2012 (cfr. doc. n. 1 monitorio) integra un contratto di ricovero a favore di terzo, stipulato direttamente anche dall'opponente in favore del padre affetto dal morbo di *Alzheimer*, con il quale la figlia Pala Rita si è obbligata a corrispondere, in solido con il padre, la retta di ricovero.

Tutto ciò doverosamente premesso, poi, con riferimento alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle rette di ricovero insolute formulata da parte opposta, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo di un accordo volto alla definizione del precedente contratto atipico di spedalità, assistenza e ricovero in essere tra le stesse. Come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).

Dagli atti del presente giudizio emerge la prova dell'inadempimento dell'utente e degli eredi dello stesso con riferimento all'obbligazione di pagare le rette mensili per il servizio di ricovero prestato a titolo assistenziale dalla Casa di Riposo "*Paolo e Giselda Orsi Mangelli*".

Parte opposta ha, inoltre, provveduto ad offrire in comunicazione tutta la documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto di spedalità stipulato in data 5.09.2012 (cfr. doc. 1 monitorio) ed, in particolare, l'effettiva prestazione dei servizi di ricovero ed assistenza erogati a Pala Claudio durante tutto il periodo di degenza, non è contestata da parte della difesa di parte opponente stessa. In particolare, in atti vi è la prova che le somme richieste all'utente e alla figlia dello stesso costituiscono la sola quota parte della prestazione assistenziale fornita al malato, in quanto il Consorzio Archimede, peraltro contestualmente, emetteva anche fattura per la parte relativa alla prestazione sanitaria direttamente nei confronti dell'A.U.S.L. della Romagna. Ciò avveniva per tutti i malati ivi ricoverati, tra cui anche Pala Claudio (cfr. doc. n. 5 parte opposta).

Dall'esame della documentazione contabile in atti, infatti, si osserva che la quota giornaliera posta a carico dell'utente non comprende la quota sanitaria a carico della Regione Emilia Romagna, riferendosi unicamente a "*retta ordinaria per soggiorno presso la struttura residenziale Paolo e Giselda Orsi Mangelli – Nucleo Alzheimer*" in relazione alla quale è prevista la compartecipazione dell'utente (cfr. doc. n. 5 parte opposta).

Pertanto, da ciò si deduce che la retta richiesta dal Consorzio Archimede non attiene a somme per prestazioni sanitarie da erogarsi a titolo gratuito all'utente, queste ultime fatturate alla A.U.S.L. della Romagna con descrizione "*oneri a rilievo sanitario per soggiorno presso la struttura residenziale Paolo e Giselda Orsi Mangelli di Forlì – Nucleo Alzheimer – Pala Claudio*" (cfr. doc. n. 11 parte opposta).

Conseguentemente, va escluso ogni profilo di nullità del suddetto contratto di spedalità, ricovero ed assistenza, come dedotto da parte opponente, sussistendo una causa meritevole di tutela di scambio tra fornitura di una prestazione assistenziale da parte della Casa di Riposo a favore del ricoverato e il relativo prezzo ed essendo tale contratto non già contrario a norme imperative di legge, bensì totalmente in linea alla disciplina di cui al d.P.C.M. del 29.11.2001.



Dunque, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata anche con riferimento alla domanda restitutoria, formulata in via riconvenzionale, delle rette di ricovero già pagate dagli opposenti.

Parimenti non meritevole di accoglimento è la generica doglianza di parte opponente in merito alla non debenza delle somme richieste per *“spese per l'acquisto di farmaci presso la Struttura Residenziale Paolo e Gisella Orsi Mangelli”*, stante il fatto che la parte si è limitata a dedurre che le stesse riguardando medicinali vadano imputate al servizio sanitario regionale, senza fornire adeguata prova in merito all'effettiva riconducibilità della somministrazione di tali farmaci a prestazioni di natura sanitaria e non già a carattere assistenziale.

In ogni caso ed in ultima analisi, si osserva che la materia propriamente assistenziale è di competenza degli enti locali e, dunque, del Comune. La quota parte dei costi di assistenza del malato/utente, pertanto, non devono essere automaticamente sostenute da quest'ultimo, ma, qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti – particolari condizioni d'indigenza degli utenti previste con regolamento comunale e a seguito di apposita domanda del beneficiario -, la stessa può essere integralmente o parzialmente sostenuta dall'ente locale di residenza del ricoverato.

A tal proposito, comunque, si rileva che tale circostanza non rientra nell'ambito del *thema decidendum* del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendone, peraltro parte il Comune di Forlì e che, in ogni caso, non vi è prova in atti dell'eventuale attivazione di Pala Claudio per la richiesta di una compartecipazione alla retta di ricovero da parte del Comune di residenza né sono stati dedotti o allegati i presupposti necessari al fine di beneficiare di una tale contribuzione.

Puntualmente accertato il credito spettante a parte opposta, al contrario, parte opponente non ha fornito adeguata prova di un eventuale effettivo pagamento del proprio debito nei confronti di Consorzio Archimede, come rinveniente dalle predette fatture, né tanto meno ha provato la sussistenza di responsabilità in capo a quest'ultima o la natura sanitaria delle prestazioni erogate ed oggetto di pretesa creditoria della parte.

In tal senso, come è noto, *“il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorché, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa”* (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017).

Parte opponente, convenuto in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio né in merito all'effettivo pagamento delle somme dovute, né in merito alla sussistenza delle ulteriori doglianze formulate.

La prova della sussistenza del credito della Consorzio Archimede, pertanto, risulta dunque sufficientemente fornita per le ragioni anzidette e costituisce il corrispettivo pattuito a saldo dei rapporti tra le parti in relazione al contratto di ospitalità, assistenza e ricovero stipulato in data 5.09.2012, per le rette di ricovero insolute a far data dal febbraio 2015.

In sintesi ed in conclusione, essendo stato provato l'adempimento delle principali obbligazioni di Consorzio Archimede, in assenza di una puntuale e provata allegazione in senso contrario da parte dell'opponente, non vi è dubbio in merito alla debenza delle somme richieste da parte opposta, restando assorbite nel rigetto dell'opposizione, le ulteriori questioni formulate dalla parte.

Inoltre, per completezza, occorre evidenziare che costituendosi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa parte ha adeguatamente provato di aver effettuato nelle more del giudizio ulteriori prestazioni assistenziali e di soggiorno a favore di Pala Claudio fino alla data del decesso del ricoverato (cfr. doc. nn. 5 e 11 parte opposta).

Sul punto, si precisa che, come noto, *“nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella*



posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. n. 5415 del 25.02.2019).

Nel caso di specie, trattandosi di pagamento di rette di ricovero in base allo stesso titolo – contratto di ospedalità, assistenza e ricovero – azionato in sede monitoria ma maturate e dunque rimaste insolute sostanzialmente a seguito della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, le stesse non avrebbero potuto essere oggetto di domanda in sede monitoria.

Stante la spettanza in capo al Consorzio Archimede di tali ulteriori somme, si rende, dunque, necessario, in questa sede revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori pressoché minimi in ogni fase, stante la non particolare complessità della causa e il fatto che oggetto del giudizio è stata sostanzialmente la risoluzione di un'unica questione giuridica, che non ha comportato lo svolgimento di alcuna attività istruttoria in senso stretto. I compensi vengono liquidati in ragione del valore della controversia che ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 va definito in base al criterio del *decisum*.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte opponente, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione.
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta.
3. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1877/2015.
4. CONDANNA Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, in solido, al pagamento in favore di parte opposta Consorzio Archimede Soc. Coop. della somma di euro 19.728,24, oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura fino alla domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. CONDANNA Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, in solido, al pagamento in favore di parte opposta Consorzio Archimede Soc. Coop. delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in euro 550,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 145,50; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
6. CONDANNA Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, in solido, al pagamento in favore di parte opposta Consorzio Archimede Soc. Coop. delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.



7. CONDANNA Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, in solido, al pagamento in favore di parte terza chiamata A.U.S.L. della Romagna delle spese di lite della fase di opposizione, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.

8. CONDANNA Pala Rita, Pala Angelica, Pala Soraia e Stellini Roberta, in solido, al pagamento in favore di parte intervenuta Regione Emilia Romagna delle spese di lite della fase di opposizione, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.

Forlì, 24 marzo 2020

Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni

